



COMUNE DI CEFALU'

REGOLAMENTO ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE COOPERATIVE SOCIALI

***DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
n. 118 del 26-09-2011***

REGOLAMENTO ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE COOPERATIVE SOCIALI COMUNALI

Art.1

Ai sensi degli artt. 29 e 31 dello Statuto Comunale è istituito l'Albo delle Associazioni e delle Cooperative sociali.

Le associazioni sono distinte, in base all'attività svolta in via prevalente, nei seguenti settori:

- a) Socio – assistenziale e sanitario;
- b) Istruzione, Cultura, Turismo e Tutela dei beni monumentali, storici e tradizionali;
- c) Ambiente, Tutela e sviluppo del territorio, protezione civile, associazioni d'arma e combattentistiche, impegno civile, solidarietà internazionale e pace;
- d) Giovani, attività sportive e per il tempo libero.

Le Cooperative sociali, ai sensi dell'art.31 dello Statuto, sono distinte in due diverse sezioni:

- a) Cooperative sociali per la gestione dei servizi socio – sanitari ed educativi;
- b) Cooperative aventi per oggetto sociale lo svolgimento di attività diverse, agricole ed industriali.

Hanno diritto a far parte dell'albo tutte le associazioni o federazioni di associazioni costituite con atto pubblico o scrittura privata debitamente registrata che siano dotate di statuto, operante nel territorio comunale sia in via esclusiva sia quale articolazione di organismi presenti a livello più ampio di quello comunale, purché abbiano svolto e svolgono una comprovata attività da almeno un anno. Nessun periodo minimo di attività è richiesto per le associazioni, o federazioni di associazioni, nei confronti delle quali lo Stato o gli Enti Pubblici Territoriali abbiano potere di controllo o siano presenti, mediante propri rappresentanti, in seno agli organi statutari, anche a titolo consultivo. Hanno pure diritto a far parte dell'albo le associazioni di volontariato di cui alla legge n.256/90 e s.m.i. e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383/2000 e s.m.i.

Art. 2

Possano essere ammesse:

1. Le Associazioni che esercitano la loro attività in favore della popolazione del Comune di Cefalu' e che inoltre:
 - a) non abbiano scopo di lucro e non siano emanazione di Enti o Associazioni aventi tale scopo;
 - b) non costituiscano settore o movimento di partito politico;
 - c) depositino presso la segreteria comunale copia conforme dello Statuto e dell'Atto Costitutivo.
 - d) abbiano svolto e svolgano una comprovata attività da almeno un anno. Nessun periodo minimo di attività è richiesto per le associazioni, o federazioni di associazioni, nei confronti delle quali lo Stato o gli Enti Pubblici Territoriali abbiano potere di controllo o siano presenti, mediante propri rappresentanti, in seno agli organi statutari, anche a titolo consultivo.

2. Le società cooperative, costituite ai sensi della legge 381/91 e s.m.i., che:
 - a) svolgano, nel territorio del Comune di Cefalu', le attività di cui all'art.1 della predetta legge;
 - b) depositino presso la segreteria comunale copia conforme dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;
 - c) abbiano svolto e svolgano una comprovata attività.

3. Le associazioni di volontariato di cui alla legge 256/90 e s.m.

Art. 3 **Requisiti di ammissione**

Per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni e delle cooperative sociali i soggetti di cui all'art.2 dovranno produrre istanza al Sindaco, entro il 31 gennaio di ciascun anno, domanda, redatta in carta semplice, che dovrà essere corredata dai documenti di cui all'art.9.

La Giunta Comunale, su proposta del Segretario Comunale, approva con proprio atto le domande di ammissione e dispone l'iscrizione delle associazioni ritenute idonee nell'Albo. La deliberazione di cui al comma precedente viene comunicata ai capigruppo consiliari.

Il Consiglio può revocare il riconoscimento quando ritenga, con atto motivato, che l'attività di una libera associazione non corrisponda ai fini indicati dallo Statuto Comunale o agli interessi della collettività.

Art. 4 **Aggiornamento periodico**

L'albo viene aggiornato entro il 28 febbraio di ciascun anno con l'inserimento delle nuove iscrizioni.

Alla fine del biennio, entro il 31 gennaio, le associazioni registrate sono tenute a presentare una relazione sull'attività effettivamente svolta, allegando tutto ciò che si renda utile a comprovarne lo svolgimento (articoli stampa, locandine, brochure, etc.) La mancata presentazione della relazione scritta causa l'immediata cancellazione dell'albo senza necessità di dichiarazione formale.

Alla fine di ogni biennio, nel predetto termine del 31 gennaio e contestualmente alla presentazione della relazione di cui al comma precedente, le associazioni registrate all'albo sono tenute a comunicare le eventuali modifiche e trasformazioni ai dati dichiarati in sede di richiesta di iscrizione all'Albo. Le eventuali cessazioni dovranno essere comunicate al Comune entro 10 giorni dall'avvenuta cessazione.

Art. 5 **Pubblicazione**

L'Albo, divenuta esecutiva la deliberazione di cui agli artt.3 e 4, è pubblicato per trenta giorni all'Albo pretorio dell'Ente. L'iscrizione iniziale, così come le variazioni successive a qualsiasi fatto dovuti, debbono essere comunicati ai soggetti interessati

per ogni loro utile conoscenza per porli in grado di adottare i provvedimenti consequenziali.

Art. 6 **Sospensione**

L'efficacia dell'iscrizione all'Albo può essere sospesa dalla Giunta Comunale qualora a carico dell'Associazione o della cooperativa sociale si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) L'associazione o la Cooperativa sociale abbia dimostrato negligenza nel rispetto del presente regolamento o dei propri scopi sociali;
- b) L'associazione o la Cooperativa sociale abbia commesso infrazioni di particolare rilevanza alle leggi sociali o ad ogni altro obbligo derivante dal presente Regolamento.

Art. 7 **Cancellazione**

Sono cancellate dall'Albo con provvedimento della Giunta Comunale le Associazioni e le cooperative sociali per le quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- grave negligenza o malafede nell'utilizzo dei contributi concessi;
- condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia ritenere che siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione all'Albo;
- cessazione dell'attività;
- richiesta di cancellazione dall'Albo avanzata dall'Associazione iscritta;
- mancata presentazione della relazione di cui all'art.4, comma 2

Art. 8 **Garanzie e diritti**

Il Comune garantisce a tutte le forme associative incluse nell'albo:

- a) la destinazione di fondi, attraverso l'istituzione di un apposito capitolo nel bilancio di previsione di ciascun anno e compatibilmente con le risorse economiche annualmente disponibili, alle associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni e delle Cooperative sociali e componenti la Consulta delle Associazioni e delle cooperative sociali. Tali fondi sono erogati a seguito di un apposito bando pubblico al quale potranno partecipare le associazioni e le cooperative sociali iscritte all'Albo Comunale. Il Comune, attraverso il bando, stabilirà i criteri di valutazione dei progetti presentati, anche in relazione alle attività proposte in occasione di manifestazioni legate a particolari periodi dell'anno (Calendario delle manifestazioni estive, Carnevale, Festività natalizie, Celebrazioni, Ricorrenze ed altre festività);
- b) La priorità nella concessione in uso temporaneo dei locali comunali, ai sensi dell'art.11. comma 2, lett.b e dell'art.11 bis, comma 1 del "del Regolamento per

la gestione l'utilizzazione e la concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali del Comune di Cefalù".

- c) La priorità nel riconoscimento del Patrocinio da parte del Comune di Cefalù.

- d) Il diritto a svolgere un ruolo propositivo mediante presentazione di memorie, istanze, petizioni, altri mezzi presso le amministrazioni indicate dall'art.23 dello Statuto Comunale, le quali sono tenute ad esaminare nelle sedi competenti le proposte presentate, dandone motivato riscontro entro i termini fissati per i procedimenti amministrativi;

- e) Il diritto di essere ascoltate, anche attraverso conferenze ed assemblee interassociative, su tutte le questioni affrontate dagli organi istituzionali delle amministrazioni indicate nell'art.23 dello Statuto Comunale e, comunque, su quelle aventi carattere di competenza riconosciuta per categoria ad ogni singola associazione

Per la tutela dei diritti di cui al primo comma del presente articolo le associazioni potranno rivolgere petizioni direttamente al Consiglio Comunale.

Il Comune finanzia e sostiene, nei limiti delle risorse all'uopo destinate in bilancio, lo sviluppo delle Cooperative sociali e può chiedere di essere ammesso come socio delle stesse secondo quanto previsto dall'art.11 della legge n.381/91.

Il Comune dà priorità a quegli interventi tesi al recupero delle potenzialità sociali e lavorative dei soggetti portatori di svantaggio sociale, evitando forme di assistenzialismo che favoriscono processi di marginalizzazione e cronicizzazione.

Art. 9 **Documenti necessari per l'iscrizione**

Le associazioni e le cooperative sociali dovranno produrre entro il termine di cui all'art.3:

- domanda, indirizzata al Sindaco, redatta in carta semplice dal legale rappresentante dell'associazione o della cooperativa sociale, corredata dai seguenti documenti:
- atto costitutivo e statuto;
- elenco nominativo di coloro che ricoprono le varie cariche associative; le Associazioni dovranno avere un numero minimo di 10 soci;
- copia dell'ultimo rendiconto consuntivo approvato, con esclusione delle associazioni nate nell'anno di presentazione della domanda;
- relazione sull'attività svolta ed eventuali programmi futuri;
- eventuale codice fiscale e partita iva dell'organizzazione;
- fotocopia non autenticata di un documento di identità del Presidente/legale rappresentante.

La domanda di iscrizione dovrà contenere l'indicazione del settore prescelto tra quelli indicati all'articolo 1, nel quale si svolge l'attività prevalente dell'Associazione che presenta domanda di iscrizione.

Analogamente la cooperativa sociale che chiede di essere inclusa all'albo dovrà indicare, nella domanda, a quale delle due sezioni previste dall'art.1 dichiara di appartenere.

Inoltre, all'atto dell'iscrizione, ogni associazione nomina il rappresentante legale quale componente effettivo ed un suo supplente da inserire entrambi nella Consulta delle Associazioni e delle Cooperative sociali. La mancata nomina del componente effettivo e di un supplente, comporta l'esclusione dell'Associazione o della Cooperativa sociale dalla partecipazione all'Albo delle Associazioni e delle Cooperative sociali. In caso di dimissioni o cessazione della carica del rappresentante legale di una Associazione o Cooperativa sociale iscritta all'Albo, la stessa sarà tenuta, entro dieci giorni, a comunicare al Comune, il nominativo del nuovo rappresentante legale effettivo o di chi, pro-tempore, ne esercita le funzioni. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'Associazione o Cooperativa sociale dall'Albo comunale.

Art. 10 **Disposizioni finali**

- 1) Per il primo anno di vigenza dell'Albo delle Associazioni e delle Cooperative sociali sono determinate le seguenti scadenze per l'iscrizione da parte delle Associazioni e per la successiva pubblicazione all'Albo:
 - a) la domanda di iscrizione potrà essere presentata da tutte le Associazioni e Cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento;
 - b) la pubblicazione dell'Albo dovrà avvenire espletate le procedure di cui all'art.3, comma 3, entro i successivi 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande di iscrizione.

- 2) Dei termini di scadenza della presentazione delle domande e della successiva pubblicazione dell'Albo, il Comune dovrà dare la più ampia pubblicità attraverso avvisi pubblici, a mezzo stampa e la pubblicità sul sito internet ufficiale del Comune e sui più importanti blog e giornali telematici locali.

E' allegata al presente Regolamento la seguente scheda di iscrizione.

Al Sig. Sindaco
Comune di CEFALU'

Domanda di Iscrizione/Rinnovo

All'Albo delle Associazioni e delle
Cooperative sociali di Cefalù

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il
____/____/____ e residente in _____ alla Via
_____ n. _____ tel. n. _____ cell.
_____ e mail _____ nella sua qualità di
Presidente legale dell'Associazione _____

CHIEDE

l'iscrizione/rinnovo dell'iscrizione dell'Associazione/Cooperativa sociale per l'anno

_____ all'Albo delle Associazioni e delle Cooperative sociali

nel seguente settore (per le Associazioni):

- Socio – assistenziale e sanitario;
- Istruzione, Cultura, Turismo e Tutela dei beni monumentali, storici e
- tradizionali;
- Giovani, attività sportive e per il tempo libero;

Ambiente, Tutela e sviluppo del territorio, protezione civile, associazioni
d'arma e combattentistiche, impegno civile, solidarietà internazionale e pace

nella seguente sezione (per le Cooperative sociali):

- Cooperative sociali per la gestione dei servizi socio – sanitari ed educativi;
-

Cooperative aventi per oggetto sociale lo svolgimento di attività diverse,
agricole ed industriali

Handwritten scribbles and a small mark resembling the number '50'.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità, anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero

DICHIARA

A) La sede legale _____ (CF -
P.IVA: _____) è sita
in _____ alla Via _____ n.
_____ cap. _____ tel. _____ fax _____
e _____ mail _____

B) L'Associazione/Cooperativa sociale è stata costituita in data _____ mediante atto notarile scrittura privata ed è effettivamente operante nel territorio del Comune di Cefalù dal _____ (mese ed anno).

C) L'Associazione/Cooperativa sociale presenta i seguenti requisiti, risultanti dallo Statuto o dall'atto costitutivo:

- assenza di qualsiasi scopo di lucro.
- ordinamento interno a base democratica.
- elettività e gratuità delle cariche associative.
- effettiva attività sul territorio di Cefalù perdurante al momento della domanda, ed una prevedibile continuità operativa sul territorio di Cefalù.

D) L'Associazione/Cooperativa sociale conta alla data odierna di n. _____ soci

E) L'Associazione:

è iscritta nel registro regionale di volontariato al n. _____ in data _____.

ha fatto domanda di iscrizione nel registro di volontariato SI NO

F) Le cariche associative alla data odierna sono rappresentate da:

| Carica | Cognome e Nome |
|--------|----------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |

Eventuali altre cariche associative:

G) (barrare se non interessa) Il rappresentante alla Consulta è il Sig. (indicare il Legale rappresentante) _____

residente in _____ Via _____

n. _____ tel. _____ e mail _____

Il rappresentante supplente alla Consulta è il Sig. _____ residente

in _____ Via _____ n. _____

tel. _____ e mail _____

H) Il dichiarante autorizza, inoltre, al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003.

ALLEGATA:

- atto costitutivo o statuto o accordi fra gli aderenti redatti con atto notarile registrato o con scrittura privata ;
- copia dell'ultimo rendiconto consuntivo approvato, con esclusione delle associazioni nate nell'anno di presentazione della domanda;
- relazione sull'attività svolta ed eventuali programmi futuri;
- codice fiscale dell'organizzazione;
- fotocopia non autenticata di un documento di identità del Presidente/legale rappresentante.

Cefalù, li _____



COMUNE DI CEFALU'

***REGOLAMENTO ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
E
DELLE COOPERATIVE SOCIALI
COMUNALI***

***DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
n. 119 del 26-09-2011***

u All 21 u

W 2

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE COOPERATIVE SOCIALI DEL COMUNE DI CEFALU'

Art. 1 PRINCIPI ISPIRATORI

1. Il Comune di Cefalu', coerentemente col principio costituzionale della sussidiarietà, riconosce nelle libere forme associative e nel volontariato, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa insostituibile, un interlocutore privilegiato capace di interpretare i bisogni dei cittadini ed efficacemente interagire con l'Amministrazione nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo delle culture e attività sportive, di tutela dell'ambiente e di valorizzazione del territorio.
2. Il Comune di Cefalu' nell'ambito delle proprie funzioni che prevedono la valorizzazione delle libere forme associative, individua nella Consulta delle Associazioni e delle Cooperative sociali lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di realizzare, con i cittadini e le istituzioni operanti sul territorio con analoghe finalità, le sinergie necessarie al perseguimento di obiettivi condivisi.

Art. 2 CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

1. E' istituita la "Consulta delle Associazioni e delle Cooperative sociali", ai sensi dell'art.33 dello Statuto Comunale, al fine di garantire il concorso della comunità locale nell'azione amministrativa.

Art.3 FINALITA' E ATTIVITA'

1. La Consulta è un organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale il Comune valorizza e promuove la partecipazione di libere organizzazioni impegnate in attività destinate a tutte le fasce d'età, nei seguenti settori:
 - Socio assistenziale e sanitario;
 - Istruzione, Cultura, Turismo e Tutela dei beni monumentali, storici e tradizionali;
 - Ambiente, tutela e sviluppo del territorio, protezione civile, associazioni d'arma e combattentistiche, impegno civile, solidarietà internazionale e pace;
 - Giovani, attività sportive e per il tempo libero;
 - Cooperative sociali per la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi;
 - Cooperative aventi per oggetto sociale lo svolgimento di attività diverse, agricole ed industriali.

91

2. La Consulta adotta le seguenti linee di intervento:
- Promozione di attività attinenti all'istruzione, alla formazione, all'informazione ed all'educazione socio culturale ed ambientale; tutela del patrimonio culturale materiale e immateriale, della città, dei beni paesaggistici e promozione turistica del territorio;
 - Promozione di attività di attuazione di politiche sociali che assumano la centralità della famiglia, degli anziani e del mondo giovanile;
 - Promozione di attività sportive, del tempo libero e di iniziative ed eventi di interesse turistico - culturale;
 - Collegamento e collaborazione con la Curia Vescovile di Cefalù e con le istituzioni scolastiche del territorio, al fine di concordare strategie di intervento per la promozione, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, di Cefalù e dei beni monumentali siti nel territorio comunale;
 - Redazione di un calendario annuale di manifestazioni ed iniziative, curate dalle associazioni e cooperative aderenti alla consulta e patrocinate dal Comune di Cefalù, aventi per oggetto gli ambiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Art.4

CRITERI E MODALITA' DI ADESIONE ALLA CONSULTA

1. Nel rispetto dei principi di democraticità e rappresentatività possono aderire tutte le associazioni e cooperative sociali che siano regolarmente iscritte all'albo comunale, che abbiano indicato, all'atto dell'iscrizione in detto albo, il nominativo del rappresentante legale e del rappresentante supplente in seno alla Consulta, e che operino nel territorio del Comune di Cefalù'.
2. La costituzione iniziale della Consulta è preceduta da idonee forme di pubblicità e previo invito scritto a tutte le organizzazioni iscritte nell'Albo comunale delle Associazioni e delle Cooperative sociali, che abbiano indicato, all'atto dell'iscrizione in detto albo il nominativo del rappresentante legale e del rappresentante supplente in seno alla Consulta.
3. L'adesione alla Consulta è titolo preferenziale:
 - a) per accedere ad interventi economici a sostegno di attività ordinarie annuali, manifestazioni o iniziative programmate, contributi straordinari;
 - b) per il riconoscimento del Patrocinio dell'Ente;
 - c) per l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali;
 - d) per l'inserimento, in appositi spazi, nel sito del Comune, di notizie riguardanti l'associazione e precisamente:
 - scheda informativa
 - calendario annuale delle manifestazioni
 - singole iniziative di interesse generale.
 - e) per stipulare convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale.

Il riconoscimento dei vantaggi previsti dal presente comma è comunque subordinato alle disponibilità logistiche ed economiche del Comune.

4. Ai fini operativi gli organismi aderenti alla consulta sono, di massima, aggregati nei settori di cui all'art.3, comma 1.

Art. 5

SPORTELLO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

1. E' istituita una struttura denominata "Sportello della Consulta" con funzioni di carattere informativo e di supporto tecnico-organizzativo della Consulta e che può avvalersi anche della collaborazione continua e gratuita di risorse umane disponibili, appartenenti alle associazioni e ad altri organismi di volontariato facenti parte della Consulta stessa.
2. Detta struttura deve essere il supporto all'assessore competente quale referente istituzionale dell'Amministrazione, il quale svolgerà funzioni di raccordo al fine di coordinare ed omogeneizzare l'attività della Consulta.
3. La Consulta e lo sportello della Consulta hanno sede presso i locali comunali del complesso architettonico denominato "Corte delle stelle", con accesso da C.so Ruggero.

Art. 6

ORGANI DELLA CONSULTA

1. Sono organi della Consulta: l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio Esecutivo e il Segretario.

Art. 7

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata, per la prima volta, non prima di trenta e non dopo sessanta giorni dalla pubblicazione dell'Albo delle Associazioni e delle Cooperative sociali, dal Sindaco o suo delegato.
2. L'Assemblea è costituita dal legale rappresentante o suo delegato di ogni singola associazione od organismo facente parte della Consulta comunale a prescindere dalla maggiore o minore consistenza numerica dei soci.
3. L'Assemblea, nella prima seduta, procede con voto segreto all'elezione del Presidente il quale ricopre tale carica anche nell'Ambito del Consiglio Esecutivo. Nella medesima seduta, con ulteriore separata votazione, l'Assemblea procede, sempre con voto segreto, all'elezione dei componenti del Consiglio Esecutivo, rappresentativi di ognuno dei settori di cui all'articolo 3, comma 1 e da individuarsi nell'ambito degli appartenenti alle associazioni od organismi facenti parte della Consulta.

4. Ciascun componente dell'Assemblea può esprimere una preferenza per settore e risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti per settore.
5. In caso di parità si procede immediatamente ad una successiva votazione tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, persistendo la parità risulterà eletto il più anziano di età.
6. L'Assemblea è convocata su iniziativa del Presidente ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno tre volte all'anno.
7. Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è da ritenersi riconvocata in seconda convocazione; in tale seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti arrotondato per eccesso.
8. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente. Gli astenuti e le schede bianche non vengono considerati ai fini del computo della maggioranza dei voti. Tali votazioni, se non riguardano persone, devono essere effettuate per alzata di mano.
9. L'Assemblea rimane in carica due anni.

Art. 8
COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Compete all'Assemblea:

- Eleggere il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Esecutivo;
- Determinare gli indirizzi operativi del Consiglio esecutivo e controllarne l'attività;
- Proporre modifiche ed integrazioni del presente regolamento all'Amministrazione Comunale;
- Deliberare sulle iniziative proposte dal Consiglio Esecutivo;
- Promuovere iniziative ed attività da svolgere.
- Ciascun rappresentante degli organismi rappresentati nella Consulta può presentare, al Consiglio Esecutivo, la richiesta di punti all'O.D.G. da presentare all'Assemblea.

Art. 9
RUOLO E FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea nei modi di cui all'art.7 e con la maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente dura in carica per tutta la durata dell'Assemblea ed è rieleggibile una sola volta.
3. Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Esecutivo.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente il Componente del Consiglio Esecutivo più anziano d'età assume la funzione di Presidente ed esercita, temporaneamente, tutte le funzioni svolte dal Presidente.

Art. 10 CONSIGLIO ESECUTIVO

1. Il Consiglio Esecutivo si compone di un componente per ciascuno dei settori di cui all'art.3, comma 1, nei quali risultano iscritte Associazioni o Cooperative sociali, oltre al Presidente, al Segretario, al Sindaco o suo delegato;
2. Il Consiglio Esecutivo è nominato dall'Assemblea nei modi indicati al precedente art.7 e dura in carica tutta la durata dell'Assemblea che lo ha eletto. Una stessa Associazione o Cooperativa sociale non può avere un proprio rappresentante in Consiglio Esecutivo per due mandati consecutivi, salvo che nello stesso settore di appartenenza non siano iscritte altre Associazioni o Cooperative sociali.
3. Un Funzionario Comunale, nominato dalla Giunta, è il Segretario della Consulta. Al Segretario spettano i seguenti compiti:
 - a) coadiuvare il Presidente nell'espletamento delle funzioni;
 - b) partecipare senza diritto di voto con funzioni di assistenza e verbalizzazione alle riunioni degli organi della Consulta;
 - c) curare su indicazione del Presidente le convocazioni degli organi della consulta;
 - d) custodire i registri e corrispondenza degli organi della Consulta.
 - e) Provvedere attraverso i messi comunali alla pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio Esecutivo. In caso di assenza o impedimento del Segretario il presidente provvede a nominare un sostituto a titolo gratuito.
4. Le sedute del Consiglio Esecutivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso di convocazione, il Consiglio Esecutivo è da ritenersi convocato in seconda convocazione; in tale seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti arrotondato per eccesso.
5. Le votazioni, quando non riguardano persone, sono effettuate per alzata di mano. Il Segretario non ha diritto di voto.
6. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voto prevale quello del Presidente.
7. Compete al Consiglio Esecutivo:
 - coordinare, su proposta dei gruppi aderenti, un calendario delle iniziative da svolgersi sul territorio comunale da sottoporre all'esame dell'Assemblea;
 - costituire gruppi di lavoro per la realizzazione di iniziative d'interesse di tutta la Comunità;

- collaborare con l'Amministrazione Comunale nell'interesse della collettività nel quadro della valorizzazione e affermazione dell'attività dell'associazionismo e del volontariato;
 - esprimere alla Giunta Comunale, entro trenta giorni dalla richiesta, pareri sui programmi ed iniziative che interessano i settori di cui al precedente art.4;
 - ai lavori del Consiglio Esecutivo possono partecipare senza diritto di voto gli Assessori competenti per materia.
8. Le cariche di Presidente e componente del Consiglio Esecutivo saranno esercitate in maniera gratuita. Al segretario saranno attribuite le spettanze dovute, ai funzionari comunali, per l'espletamento di incarichi aggiuntivi, così come previsto dalle norme in materia e dai contratti di lavoro.

Art.11

PERDITA DELLA CARICA DI COMPONENTE DELL'ASSEMBLEA

1. La carica di componente dell'Assemblea si perde per:
- a) dimissioni;
 - b) scioglimento dell'organizzazione rappresentata in Consulta o sua cancellazione o sospensione dall'Albo delle Associazioni e delle Cooperative sociali;
 - c) tre assenze consecutive alle sedute dell'assemblea senza giustificato motivo;
 - d) venir meno dell'appartenenza all'associazione od organismo rappresentati.
 - e) Nei casi di cui alle precedenti lettere a), c) e d) le organizzazioni rappresentate dai componenti che hanno perso detta carica sono tenute a nominare un nuovo delegato e in mancanza di tale nomina non possono partecipare alle assemblee.

Art. 12

PERDITA DELLA CARICA DI PRESIDENTE E COMPONENTE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO

1. Il Presidente ed i restanti membri del Consiglio esecutivo perdono dette cariche per:
- a) dimissioni;
 - b) scioglimento dell'organizzazione rappresentata in Consulta;
 - c) tre assenze consecutive alle sedute del Consiglio senza giustificato motivo;
 - d) venir meno dell'appartenenza all'associazione od organismo rappresentati.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, l'Assemblea procede alle conseguenti sostituzioni secondo le procedure previste all'art.7 e nel rispetto di quanto previsto all'art.10, comma 1.

Art. 13

DISPOSIZIONI FINALI

Le riunioni degli organismi della Consulta avverranno, di norma, nei locali della sede, come individuati dall'art.5.

Il Sindaco mette a disposizione della Consulta strutture e personale adeguato, fatte salve le previsioni finanziarie dell'Ente.